

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente della Sezione Provinciale o Interprovinciale o Regionale.

8. Il Comitato Direttivo Provinciale o Interprovinciale o Regionale, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove ed è organo deliberante e di direzione della Sezione; elabora il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale; applica gli orientamenti degli organi nazionali, adeguandoli, qualora necessario, alle specificità territoriali.

9. Il Comitato direttivo elegge tra i componenti il Presidente quale legale rappresentante della Sezione.

10. In caso di scioglimento della Sezione, deliberato dall'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale, l'eventuale patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà devoluto all'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 266/1991, salvo diverse disposizioni regionali.

11. La Sezione che intenda procedere allo scioglimento deve darne comunicazione all'Associazione Nazionale.

### **Art. 8 Diritti e doveri dei soci delle Sezioni**

1. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; hanno diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega.

2. Il socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.

## **TITOLO IV: I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 9 Soci dell'Associazione Nazionale**

1. Sono soci dell'Associazione Nazionale:

a) i soci fondatori che sono intervenuti nell'atto costitutivo;

b) i soci effettivi, ossia le Sezioni Provinciali o Interprovinciali costituite ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto che ne facciano richiesta;

c) i soci onorari, nominati dal Comitato Direttivo tra persone giuridiche o fisiche (anche non iscritte ad un Albo provinciale dei farmacisti) che si siano distinte per particolari meriti; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto.

### **Art. 10 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci**

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato Direttivo si pronuncia in maniera definitiva ed inappellabile sull'ammissibilità o meno della domanda di ammissione con adeguata motivazione.

2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.



3. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Comitato Direttivo;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari su proposta del Comitato Direttivo;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5. Il socio che ha esercitato la facoltà di recedere, il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **TITOLO V: GLI ORGANI**

### **Art. 11 Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

2. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione, previa esibizione della documentazione necessaria.

## **CAPO I: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

### **Art. 12 Composizione e funzioni**

1. L'Assemblea generale dei soci è composta dai soci fondatori, dai soci onorari e da due rappresentanti per ogni Regione con diritto ad un voto ciascuno. E' consentita una sola delega all'altro rappresentante della Sezione o al rappresentante di un'altra Sezione.

2. L'Assemblea generale:

- approva il bilancio dell'Associazione nazionale;
- elegge, a maggioranza semplice, i componenti il Comitato Direttivo;
- stabilisce l'entità del contributo che ciascuna sezione deve versare annualmente all'Associazione nazionale.

L'Assemblea generale delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

3. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo scelto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci; in tal caso, il